

Next Generation EU Missione M1- Componente C3- Investimento 2.1

D.M. 10/06/2022

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERRANDINA

(PROVINCIA DI MATERA)

Rep. n./2024

OGGETTO: contratto pubblico per l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla
"Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva per lavori di -
Riqualificazione e rifunionalizzazione delle aree urbane denominate sotto
S.Lucia e zona D'Onofrio per la realizzazione di parcheggi, aree camper e
mercatele" -Codice CUP progettazione: E42C22000120006 -Codice CIG
progettazione: _____.

L'anno **duemila**_____ il giorno _____ del mese di _____, in
Ferrandina e nella Casa Comunale, avanti a me **Dott.** _____, Segretario
Generale del Comune di Ferrandina, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti
nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

Il Sig. _____ **ing.** _____, nato a _____ (____) il _____, Tecnico
Comunale, residente a Ferrandina e domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area ____ - _____ -,
il quale dichiara di agire ed intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del Comune di Ferrandina (C.F. - 80000550774), che
legalmente rappresenta nella precitata qualità ai sensi dell'art. 107 comma 3 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Sindacale n. _ del __/__/20__ prot.

di seguito indicato più brevemente **COMUNE E/O**

STAZIONE APPALTANTE.

Il Sig. _____ nato a _____ () il _____ (CF
_____) e residente i _____ (), alla via _____ n. _____, nella
sua qualità di _____ dell'operatore economico
_____, con sede legale in _____ (), alla via
_____ n. _____ (CF _____ P.IVA _____), di

seguito indicato più brevemente **INCARICATO o TECNICO INCARICATO.**

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente
certo per averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta ed il secondo a
mezzo di carta d'identità n. _____ del _____ rilasciata dal Comune
di _____ () con validità al _____, rinunziano spontaneamente e con
il mio consenso, all'assistenza dei testimoni

PREMESSO

-che con decreto in data 10/06/2022 del Ministero dell'Interno di concerto con
il Ministero dell'Economia, questo Ente ha ricevuto il finanziamento riguardante
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, ora progettazione di
fattibilità tecnico-economica ed esecutiva per i lavori di *"Riqualificazione e
rifunzionalizzazione delle aree urbane denominate sotto S.Lucia e zona D'Onofrio
per la realizzazione di parcheggi, aree camper e mercatele"* -Codice CUP
progettazione: E42C22000120006- per complessivi € 755.000,00;

-che il suddetto servizio, incluso nel Bilancio di previsione 2022-2024 Annualità
2022 al codice 10-05-2-202-capitolo 25378-Art.04, è inserito nel Programma
biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022-2023, approvato, così come
modificato, con DGC n. 136 del 01/09/2022 - CUI S800055077420220010 e

viene finanziato con i fondi di cui al decreto 10/06/2022 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia, successivamente confluito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Tematica M1C3 – Turismo e Cultura 4.0 – 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

- che con nota PEC n. 12419 del 04/07/2022, rimasta inevasa, è stata richiesta agli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Matera, nonché all'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata e al personale tecnico della Provincia di Matera, la disponibilità ad eseguire l'incarico di che trattasi;

- che con successiva Determinazione n. ____ - Area V Lavori Pubblici e Patrimonio del _____ -DSG n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed è stato quindi disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura aperta con le modalità di cui all'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

- che questo Ente ha aderito, con la sottoscrizione di apposita convenzione stipulata in data 12 aprile 2016 e successivo rinnovo con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 16 maggio 2019, alla Stazione Unica Appaltante "SUA Provincia di MATERA", alla quale è stata demandata l'attuazione dell'intera procedura di affidamento dei servizi di cui in oggetto, fino all'acquisizione dell'aggiudicazione efficace;

- che il bando per l'affidamento di servizi tecnici relativi alla "Progettazione di

*fattibilità tecnico-economica ed esecutiva per lavori di – Riqualficazione e
 rifunzionalizzazione delle aree urbane denominate sotto S.Lucia e zona D'Onofrio
 per la realizzazione di parcheggi, aree camper e mercatele -Codice CUP
 progettazione: E42C22000120006 -Codice CIG progettazione: _____” è
 stato regolarmente pubblicato dalla predetta struttura Commissariale, secondo i
 tempi ed i modi previsti dall’art.71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevedendo un
 importo a base d’asta di € _____, cassa ed IVA esclusa;
 - che con Determinazione SUA Provincia di Matera n. _____ del _____ -Registro
 Generale n. _____ del _____, esecutiva a norma di legge, ad esito della
 procedura di gara, è stata disposta, a seguito della completa ultimazione della
 comprova dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta,
 l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’operatore economico
 “ _____, con sede in Via _____ n. _____ – _____ –
 C.F. _____ P.IVA _____ con il punteggio di _____/100,00
 che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio in parola per € _____,
 oltre IVA e oneri previdenziali ed assistenziali come per legge;
 - che i verbali di gara, l’atto di aggiudicazione e le informazioni presupposti
 all’aggiudicazione, in ottemperanza alle norme procedurali e processuali in
 tema di accesso di cui all’art 36 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché le
 offerte presentate dagli operatori economici collocatosi nei primi cinque posti,
 così come previsto dal comma 2 della norma sopra indicata, sono state
 pubblicate attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA
 Provincia di Matera, raggiungibile al link <https://www.provincia.matera.it/procurement>;
 -che la comunicazione del termine dilatorio di cui all’art. 90 comma 2 del D.Lgs.
 36/2023 e s.m.i., è stata inoltrata, unitamente alla comunicazione prevista dal*

comma 1 lett. b) e c) della norma sopra indicata, attraverso il portale della
 piattaforma di E-procurement della Provincia di Matera, all'aggiudicatario ed a
 tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara,
 a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse,
 nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
 impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale
 definitiva con note PEC prot. n. _____ in data _____;
 -che ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia degli obblighi
 derivanti dalla stipula del presente atto, l'operatore economico _____ ha
 presentato la garanzia fideiussoria n. _____ prestata dalla compagnia
 " _____ " – con sede legale alla _____, n. _____
 in data _____ dell'importo di € _____ (euro
 _____ / _____) pari al _____, % dell'importo complessivo
 dell'affidamento, poichè il contraente, così come previsto dall'articolo 106
 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha prodotto:
 ✓ _____;
 ✓ _____;
 - che il/la Sig. _____, nella qualità summenzionata, con
 nota acquisita al protocollo comunale in data _____ con il n° _____ ha
 dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei confronti
 dell'operatore economico sopracitato non sussistono le cause di decadenza, di
 sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e di non essere a
 conoscenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 -che Il Responsabile del Settore con la stipula del presente atto attesta
 l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la

sottoscrizione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune, in forza della SUA Provincia di Matera n. ____ del __/__/20__ -*Registro Generale n. ____ del __/__/20__*, esecutiva a norma di legge, e con le modalità riportate nel presente disciplinare, affida all'incaricato, l'**incarico professionale di "Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva (da elaborare in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), ai principi di non arrecare danno ambientale (DNSH) e alle disposizioni specifiche PNRR)**, relativa alla realizzazione dei lavori di - *Riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane denominate sotto S.Lucia e zona D'Onofrio per la realizzazione di parcheggi, aree camper e mercatele - Codice CUP progettazione: E42C22000120006.*

L'incarico, da svolgersi nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi ed obiettivi previsti dal (PNRR) nell'ambito del cd. *"NextGenerationEU"* (NGEU), *e secondo l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, già sottoscritto e che il tecnico incaricato dichiara di conoscere e accettare*, prevede le seguenti prestazioni di dettaglio, oltre a quelle disciplinate nel successivo art. 5:

A) PRINCIPI COMUNI:

Il progetto redatto dall'incaricato dovrà essere tale da rientrare negli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza cd. *"Recovery and Resilience Facility"*

(RRF), parte di gran lunga più consistente del più ampio strumento per la ripresa cd. *"NextGenerationEU"* (NGEU), e quindi tale da consentire all'Amministrazione Comunale di avvalersi del finanziamento del *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"* (PNRR).

Più specificatamente, l'incarico dovrà svolgersi nel rispetto e in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti riguardanti le procedure connesse alle misure del suddetto PNRR e pertanto, i documenti progettuali dovranno necessariamente:

- 1)** contenere quanto previsto dalla *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente"* (cd. DNSH) del MEF approvata con circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022; i documenti progettuali dovranno cioè essere integrati con i vincoli DNSH indicati nella guida operativa del MEF;
- 2)** contenere, se del caso, quanto previsto dalle *"Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC"* (art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108) del MIMS;
- 3)** ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i documenti progettuali dovranno essere inoltre conformi ai **decreti ministeriali del MITE consultabili alla pagina web <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam>**, che riportano i **"Criteri Ambientali Minimi" (CAM)** e includere quindi anche le specifiche tecniche obbligatorie e le condizioni di esecuzione del contratto.

Per quanto sopra esposto, il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del **Reg. (UE)**

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,

ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali
cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) e ove applicabili, ai principi trasversali,
quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(**Tagging**) ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento
oggetto della progettazione.

Tutte le prestazioni svolte dovranno altresì garantire il rispetto e la conformità
ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere
(**Gender Equality**), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al
superamento dei divari territoriali.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in
esso richiamate, il tecnico incaricato si impegna ad espletare l'incarico in
conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui
applicazione sarà obbligatoria – o anche solo opportuna – al fine del rispetto
delle regole dettate per gli interventi PNRR.

B) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA:

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, sviluppato secondo quanto riportato
nel precedente punto (A), dovrà essere conforme alle disposizioni contenute
nell'art. 41 e allegato I.7 art. 6 e successivi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Tale livello progettuale dovrà raggiungere un approfondimento tale da poter
conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e
tecnico.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi
previsti nelle norme vigenti e dalle regole dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui sopra, nonché

quelle previste dalla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative a questo livello di progettazione parametrize nella determinazione della prestazione posta a base di affidamento.

C) PROGETTO ESECUTIVO:

Il progetto esecutivo, sviluppato anch'esso secondo quanto riportato nel precedente punto (A), dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 41 e allegato I.7 art. 22 e successivi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Esso dovrà essere redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica e dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello della progettazione di fattibilità tecnico-economica, e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo dovrà essere altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui sopra, nonché quelle previste dalla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrize nella determinazione della prestazione posta a base di affidamento.

D) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Tutti gli adempimenti previsti e stabiliti in materia di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

E) VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO:

Tutti gli adempimenti previsti e stabiliti nell'art. 41 e allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

F) RILIEVI PLANOALTIMETRICI:

G) PIANO PARTICOLAREGGIATO D'ESPROPRIO:

H) ATTIVITÀ DI SUPPORTO:

Attività di supporto all'Amministrazione relative all'acquisizione di pareri e nulla osta da parte degli Enti preposti al rilascio, nonché redazione e presentazione di tutti gli elaborati, documentazione, certificazioni e dichiarazioni necessarie a completare la conclusione dell'iter progettuale fino all'appalto dei lavori.

I) ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI CUI ALLA LETTERA (A) CHIARIMENTI:

In conformità a quanto sopra specificato, si ribadisce che il tecnico incaricato dovrà redigere un progetto conforme ai vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, alle indicazioni delle Linee guida del MIMS e ai CAM del MITE. Queste indicazioni, infatti, richiedono prestazioni tecniche specialistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e pertanto è indispensabile che il tecnico incaricato, **qualora non in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle predette prestazioni tecniche specialistiche**, si avvalga dell'eventuale collaborazione di tutte le figure professionali necessarie. Per quanto sopra, il gruppo di progettazione dovrà per esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, includere (oltre al progettista incaricato) uno o più dei seguenti esperti, in relazione alla complessità delle problematiche specifiche del progetto (cioè ove il progettista incaricato non sia competente nell'integrare i vincoli DNSH nel progetto):

✓ Esperto VIA e VINCA (se il progetto deve essere sottoposto ad

	assoggettabilità a VIA o a VIA e a VINCA);	
	✓ Esperto in gestione dell'energia certificato (EGE);	
	✓ Esperto in carbon footprint, sistemi di gestione ambientale, valutazioni	
	ambientali;	
	✓ Esperto in clima e cambiamenti climatici (fisico climatologo);	
	✓ Esperto in soluzioni di adattamento ai cambiamenti climatici (architetto,	
	ingegnere, ingegnere ambientale, ecc.);	
	✓ Esperto in gestione delle risorse idriche (geologo, biologo, ingegnere	
	ambientale, ecc.);	
	✓ Esperto in biodiversità (biologo, naturalista, ecc.).	
	L) Tutti gli adempimenti previsti e stabiliti in materia di erogazione dei flussi	
	finanziari secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione del	
	finanziamento <i>che il tecnico incaricato dichiara di conoscere e accettare.</i>	
	Restano esclusi dal presente contratto esclusivamente la Direzione e la	
	contabilità dei lavori, nonché il coordinamento della sicurezza in fase	
	esecutiva.	
	Restano altresì esclusi dal presente contratto lo Studio Geologico, le	
	indagini geognostiche, sismiche e le prove di laboratorio.	
	Il professionista incaricato si obbliga a predisporre, tra l'altro, anche il fascicolo	
	con le relative dichiarazioni per il deposito dei calcoli strutturali presso il	
	competente Organo, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 38/97 e ai sensi dell'art. 65	
	c.1 della del D.P.R. 380/01.	
	Il professionista incaricato si impegna a svolgere l'incarico, senza vincolo di	
	subordinazione ed orari, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni	
	di massima fornite dall'UTC e sarà tenuto a svolgere la propria attività	

correttamente, mantenendo la riservatezza e la segretezza su tutte le informazioni di carattere tecnico amministrativo di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della stessa.

Il professionista incaricato non potrà affidare a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente affidamento, fatte salve le ipotesi previste dal D.Lgs. 36/2023, se appositamente dichiarate nel DGUE.

La progettazione dovrà garantire la coerenza e la completezza del quadro economico del progetto, la qualità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di variante e del contenzioso, la ultimazione dell'opera nei tempi previsti, nonché tutte le disposizioni in materia previste dal Codice.

Il professionista incaricato è ritenuto unico responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni diretti o indiretti patiti dall'Ente Comune.

I prezzi dei lavori ed ogni altra valutazione economica del progetto dovranno essere desunti dal mercato corrente alla data del progetto, la cui congruità, nel rispetto del limite massimo del relativo investimento, dovrà essere tale da consentire l'appalto dei lavori con procedure di gara aperta, ristretta o negoziata mediante offerte di solo ribasso sul valore dei lavori progettati, nello specifico rispetto dell'Elenco Prezzi Regionale corrente.

Il professionista incaricato, su richiesta del RUP, provvederà altresì ad aggiornare gli elaborati prodotti, qualora necessario, al fine di appaltare l'opera.

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere resi dal tecnico incaricato, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche, in

almeno tre copie cartacee.

Il tecnico incaricato, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una copia su supporto digitale (DVD, CD, memoria USB) secondo gli standards "AUTOCAD", "WORD" "EXCEL" "PRIMUS": è consentito un diverso formato purché il tecnico incaricato fornisca alla stazione appaltante, a sua cura e spese, i relativi software e licenze necessarie per garantire alla stazione appaltante la possibilità di utilizzare tale diverso formato in modo corretto e legittimo. Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il tecnico incaricato deve presentare anche un supporto digitale (DVD, CD, memoria USB) contenente i files degli elaborati prodotti, completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF ***firmati digitalmente dal tecnico incaricato***. Il tecnico incaricato, in ogni caso, è tenuto a predisporre e sottoporre al Comune tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti, etc.) per conseguire, da parte degli Enti preposti, il rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, fermo restando che sarà cura del tecnico incaricato curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione.

Nella documentazione l'incaricato è tenuto ad indicare che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "*Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU*"), riportando nella documentazione l'emblema dell'Unione Europea; la documentazione dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione Componente ed Investimento o Subinvestimento (Missione __ - Componente __ - Investimento __. - ecc.)

Anche tutti gli oneri, di cui sopra, si intendono compresi nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Il Comune verificherà ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm., la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente e alle esigenze da soddisfare. Tale verifica sarà effettuata secondo le previsioni dell'allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.

Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare **1/4** del tempo contrattuale previsto ai sensi **dell'art. 6** in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui **all'art. 6** oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Progetto **Ing. Antonio MELE**.

Articolo 5 - Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento

dell'incarico

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione, l'incarico prevede

l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente **art. 1** così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista incaricato tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica.

Il tecnico incaricato dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati – redatti in conformità agli standard europei – richiesti e necessari sia per l'erogazione dei contributi sia per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti competenti e tutto quanto necessari per rendere i diversi livelli progettuali approvabili, appaltabili e quindi cantierabili. Si precisa che al fine di rispettare le disposizioni impartite nell'ambito del *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"* (PNRR), il progettista incaricato dovrà collaborare con l'Amministrazione per fornire la documentazione tecnico/progettuale e contabile necessaria, per il rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) disposto dall'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali (Tagging) previsti per l'investimento di competenza, nonché il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali. Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei documenti progettuali dovranno essere inserite almeno le specifiche

tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in particolare il decreto del 23 giugno 2022 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"*.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico incaricato si impegna ad espletare l'incarico in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria - o anche solo opportuna - al fine del rispetto delle regole dettate per gli interventi PNRR.

L'incaricato è tenuto a garantire la collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche o osservazioni sui contenuti degli elaborati progettuali che potranno emergere in fase di pubblicazione della procedura di appalto dei lavori e fino alla conclusione della stessa.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto delle modalità d'appalto dei lavori così come sarà indicato dal Comune.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 comma 1 del d.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'incaricato dovrà valutare l'opportunità di redigere il progetto suddividendolo in lotti funzionali o prestazionali autonomamente appaltabili.

Sarà compito dell'incaricato acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo e/o di eventuali varianti, tutti i pareri o autorizzazioni (ASL-Soprintendenza, Autorizzazione paesaggistica, Idrogeologico, PAI, VV.FF., Deposito/autorizzazione sismica, ecc.) che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori e di redigere apposita dichiarazione con la quale si

certifica che tutti i pareri necessari sono stati acquisiti e che non sono necessari ulteriori pareri. In alternativa dichiarazione dell'incaricato riportante gli estremi per cui tali pareri sono sostituiti da autodichiarazione dello stesso incaricato.

Si ribadisce che il tecnico incaricato è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.

In particolare, il tecnico incaricato dovrà:

✓ avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare di finanziamento;

✓ rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ossia il principio del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (Tagging), la parità di genere (Gender Equality), la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento;

✓ provvedere alla trasmissione al Comune di Ferrandina di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;

✓ garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune

di Ferrandina di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone

associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli

eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

✓ provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica

e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di

conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione

secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla

circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e

compensate nella prestazione principale e pertanto, non comporteranno costi

aggiuntivi in capo al Comune.

Articolo 6 - Termine di consegna, penale e premi

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati, essendo

l'intervento finanziato con fondi PNRR, è subordinato al rispetto di termini

perentori e di un serrato cronoprogramma e pertanto, viene stabilito come

segue:

- ✓ progetto di fattibilità tecnico-economica, completo in ogni sua parte, entro

giorni **80** (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna

del servizio;

✓ progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, entro giorni **40**(quaranta)

naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvenuta

approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (a seguito del

Verbale di Conferenza di servizi decisoria da parte dell'Ente Comune e/o

dell'avvenuta acquisizione dei pareri, N.O., autorizzazioni, ovvero assensi

necessari per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica).

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale pari all' 1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo netto di contratto corrispondente a € _____ (euro _____ / ____).

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre **15 giorni** dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto **all'art. 14)** della presente convenzione, oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il Comune si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nonché nel caso in cui sussistano motivi di urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del Codice.

Non è previsto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei servizi avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente

Articolo 7 - Compenso professionale

Il Comune per le prestazioni dettagliate al precedente **art. 1** corrisponderà al tecnico incaricato, un compenso forfetario netto di € _____ (euro _____), oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali come per legge, corrispondente al ribasso economico offerto del __, % sul prezzo a base di gara.

I corrispettivi sono determinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale offerto dal professionista incaricato.

Rimane espressamente esclusa qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico qualunque ne sia la causa, qualora la stessa non sia imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi del Comune.

Il professionista incaricato pertanto, dichiara espressamente la correttezza dell'operato del Comune nella determinazione dei corrispettivi secondo quanto previsto dall'allegato I.13 del D.Lgs.36/2023 e dalla legge 21 aprile 2023 n. 49.

Il professionista incaricato dichiara inoltre, che i corrispettivi di cui al presente articolo sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233 comma 2 del codice civile e includono anche i diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Il suddetto importo contrattuale non può subire variazioni sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione ed il professionista incaricato si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le prestazioni e i servizi medesimi a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente atto, nonché di quelle che all'atto esecutivo, saranno impartite dal RUP.

Ogni modifica all'oggetto del presente contratto dovrà essere concordata - in forma scritta - tra le Parti, compreso il compenso pattuito.

Il pagamento delle quote di corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il professionista incaricato fosse incorso, secondo quanto previsto dalle penali, sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni sopra riportate nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

L'onorario comprende quanto è dovuto al tecnico incaricato per l'assolvimento dell'incarico, incluso tutte le spese di studio, nessuna esclusa, nonché tutte le attività necessarie per dare compiuta la prestazione tenendo conto del finanziamento PNRR.

Tale corrispettivo sarà oggetto di liquidazione (*verificato l'esatto adempimento della prestazione convenuta che dovrà essere approvata con **Determinazione del Responsabile** entro 30 giorni*).

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative, *qualora preventivamente autorizzate*, saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 8 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico per pagamenti a favore del professionista incaricato, o di tutti i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione contratto, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'incaricato si impegna inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di

Matera, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'incaricato inoltre, si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE - COMPONENTE - INVESTIMENTO"

Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale

I compensi così come stabiliti all'art. 7 saranno corrisposti nel seguente modo:

- **95,00%** del complessivo servizio rapportato all'avanzamento delle prestazioni; di cui un primo acconto dopo la formale approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica corrispondente alla quota maturata, e un secondo acconto dopo l'approvazione del progetto esecutivo corrispondente alla quota maturata;
- **5,00%** a saldo del complessivo servizio dopo l'avvenuta acquisizione del deposito dei calcoli statici al competente ufficio appositamente istituito.

Si precisa che le altre prestazioni di servizi, potranno essere pagate solo al

momento del loro effettivo espletamento. Quindi, se non espletate, non verrà

pagata neanche qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale o di

indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.

Il recesso dall'incarico, anche parziale, da parte del progettista incaricato,

comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso

spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., sul valore del

contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari

al 20 (venti) per cento da corrispondere al tecnico incaricato entro quindici

giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni anche nel caso di avvio

dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo garantito almeno pari

all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. e degli oneri contributivi e previdenziali

alle aliquote di legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma del servizio. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del

servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data

di erogazione della anticipazione.

Qualora nel corso del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in

diminuzione, del costo del servizio, superiore al cinque per cento dell'importo

complessivo, si procederà secondo quanto stabilito all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026.

Articolo 11 - Oneri vari

Tutte le spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazione, imposte e diritti, nessuna esclusa od accettuata, sono a completo carico del tecnico incaricato.

Sono a carico del tecnico incaricato anche i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune.

Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. e ai Contributi Previdenziali.

Articolo 12 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di polizza assicurativa n° _____, di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale di propria competenza, stipulata con la (Compagnia) _____, con sede legale al _____ n. _____ () con validità fino al _____, per un massimale di € _____.

Relativamente alla Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, si specifica che la stessa dovrà essere efficace fino ad avvenuta approvazione, da parte della stazione appaltante, del verbale di validazione del rapporto di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del citato Codice dei Contratti Pubblici. La stessa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è

prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

Articolo 13 - Obblighi specifici PNRR

Si intendono ricompresi negli obblighi del tecnico incaricato tutti gli obblighi specifici derivanti dal PNRR; il rispetto di quanto previsto nella Guida operativa del MEF, delle Linee Guida MIMS e dei CAM deve essere cioè garantito in tutti i progetti finanziati all'interno del PNRR e che ricadono negli ambiti di applicazione di quelle normative. Rispetto ai precedenti tre riferimenti normativi, il progettista incaricato dovrà:

✓ Predisporre, se del caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara secondo quanto indicato dalle Linee Guida del MIMS. In particolare, dovrà predisporre la *“Relazione di sostenibilità dell’opera”* di cui al paragrafo 3.2.4, all'interno della quale dovrà essere presente la verifica del rispetto del principio DNSH e asseverazione (punto 2 della *“Relazione di sostenibilità dell’opera”* di cui al paragrafo 3.2.4 delle Linee Guida MIMS). Tale verifica si compone da un lato delle analisi funzionali al rispetto del principio DNSH e dall'altro, della dichiarazione di asseverazione da parte del progettista incaricato.

Il progetto dovrà contenere anche una Relazione tecnica relativa *“all’analisi del rischio climatico e all’individuazione delle soluzioni di adattamento”*.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà altresì contenere la *“Relazione di verifica della conformità al CAM”* (di seguito Relazione CAM), per le tipologie di appalto soggette a CAM, come previsto dal DM n. 256 del 23 giugno 2022 al paragrafo 1.3.3. Questa relazione è necessaria per

	velocizzare e semplificare la verifica di conformità ai CAM, in sede di verifica	
	preventiva della progettazione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	
	✓ includere nel capitolato speciale d'appalto tutte le condizioni di esecuzione	
	dell'appalto (ad esempio obbligo da parte dell'appaltatore di fornire tutti i	
	mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto, verifiche	
	prestazionali da eseguire in corso d'opera, ecc.), necessarie alla verifica del	
	rispetto dei vincoli DNSH della Guida operativa del MEF (verifiche ex post)	
	nonché di quelle necessarie alla verifica dei CAM.	
	Art. 13 Bis - Assolvimento agli obblighi introdotti dall'art. 47 del D.L.	
	77/2021 (come convertito con modificazioni dalla L. 108/2021)	
	1) Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli operatori economici che	
	occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non	
	superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione	
	della procedura ed entro 6 mesi dalla stipula del contratto a consegnare alla	
	stazione appaltante quanto segue:	
	✓ una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e	
	femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di	
	assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,	
	dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,	
	dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei	
	prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente	
	corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali	
	aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47	
	comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.	
	108/2021);	

✓ la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);

2) L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 viene richiesto **anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.**

3) L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 14. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

4) La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola

ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

5) I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

6) In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, gli operatori economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della

stazione appaltante

7) L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 14. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

8) In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2 o 3 e 3 bis del medesimo articolo deve essere prodotta da:

✓ nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

✓ nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Art. 13 Ter - Obblighi specifici del PNRR relativi

al rispetto del principio DNSH

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, il professionista incaricato è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nella *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo*

all'ambiente" (DNSH) del MEF approvata con circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.

Art. 13 Quater - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto

di obblighi in materia contabile

Il professionista incaricato è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Ferrandina conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto del presente contratto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 13 Quinquies - Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del

conseguimento di target e milestone

1) Il professionista incaricato è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati all'intervento oggetto del presente contratto con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.

2) È riconosciuta al Comune di Ferrandina (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione

del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art. 13 Sexies - Altri obblighi specifici del PNRR

Il professionista incaricato è tenuto al rispetto e all'attuazione, ove applicabili, dei principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo.

Articolo 14 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a **15 giorni** dal termine previsto al precedente **art. 6**;

2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico;

3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento.

4) Mancato rispetto degli obblighi previsti dal suddetto Art. 13 ed in particolare, mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio del DNSH e violazioni degli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione della penale stabilita in una sanzione giornaliera pari allo 0,6 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

ritardo, trattenuta sul saldo del compenso e non superiore, complessivamente, al 20% (venti per cento) del corrispettivo professionale, e al risarcimento del danno sofferto dal Comune per la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

Articolo 15 - Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, le prestazioni del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dai documenti di gara e dalla normativa vigente in materia.

Questo Ente procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico contraente, nel D.G.U.E. all'atto dell'offerta, ha dichiarato che _____.

Articolo 16 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra le parti e che non fosse possibile risolvere in via amichevole, il tribunale di riferimento è quello di Matera.

Articolo 17 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa

riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Articolo 18 - Incompatibilità ex dipendenti Comunali

Il tecnico incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 19 - Norma di comportamento di Collaboratori

e/o dipendenti del Professionista

Il professionista incaricato si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina, che dichiara di conoscere per averne ricevuta copia, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 20 - Patto d'integrità

Il professionista incaricato si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del patto d'integrità, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che dichiara di conoscere per essere allegato al presente. La violazione degli obblighi contenuti nel predetto patto d'integrità, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 21 - Norme Finali

Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i

	benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. e la	
	registrazione in misura fissa ai sensi del DPR 131/86.	
	Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con	
	modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il	
	software UniMod. Il contratto sarà prodotto all'agenzia dell'Entrate tramite la	
	piattaforma Sister.	
	In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile	
	quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.	
	Articolo 22 - Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 ed in relazione	
	alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e	
	altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto	
	segue.	
	Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per	
	il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui	
	all'oggetto del contratto.	
	Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati	
	personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: trattamento	
	informatico.	
	Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è	
	obbligatorio.	
	Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno comunicati	
	nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs.	
	n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il	

	Comune di Ferrandina, in persona del legale rappresentante Sindaco pro	
	tempore.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del	
	Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679),	
	l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come	
	Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che gli vengono o gli	
	verranno consegnati dall'amministrazione comunale in relazione alla fase di	
	esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.	
	Il titolare del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati	
	necessari all'espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al	
	successivo trattamento.	
	Come Responsabile esterno, l'aggiudicatario-appaltatore tratterà i Dati	
	Personali ricevuti per quanto strettamente necessario all'esecuzione del	
	contratto.	
	L'operatore economico aggiudicatario-appaltatore nell'esecuzione del contratto	
	e nello svolgimento della funzione di Responsabile esterno del trattamento,	
	dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le	
	disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs.	
	196/2003), come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018, anche con	
	riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per	
	prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.	
	L'amministrazione comunale raccomanda in particolare all'aggiudicatario-	
	appaltatore l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche	
	amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017,	
	pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i	

parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa

diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di

risoluzione del presente contratto.

In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di

mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e

giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione

dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione

del contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di

efficacia del rapporto contrattuale.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al

capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne

parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in

modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario Comunale con l'ausilio di

persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti

informatici, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano

conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con


me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s),

del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e

degli allegati per averne già presa cognizione.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati

dalle parti sono validi. Il presente atto consta di n. ____ (____) pagine intere a

video e quanto della  necessaria alle sottoscrizioni, oltre l'allegato protocollo di legalità.

COMUNE DI FERRANDINA - RESPONSABILE AREA _____ -

F.to: _____

Operatore economico contraente: _____

F.to: _____

Le parti hanno apposto la loro firma digitale di cui, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e io sottoscritto Segretario Generale - Ufficiale Rogante ne attesto l'autenticazione poiché le stesse sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identità personale delle parti e della validità del certificato elettronico. Infine, provvedo ad apporre personalmente la mia firma digitale a chiusura del presente atto.

Il Segretario Generale – Ufficiale Rogante

F.to: Dott. _____

COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

PATTO DI INTEGRITÀ

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Il Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell'Area

E

L'Operatore Economico, come sopra generalizzato

Premesso che:

- il settore dei "contratti pubblici" è, per sua stessa natura e caratterizzazione, uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle pressioni della criminalità comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell'ambito di riferimento;

- come sancito anche dai più importanti e recenti pronunciamenti giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto pubblico, è opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di reciproca lealtà e correttezza;

- è pertanto essenziale che all'attività prevista ed operante su di un piano normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli operatori economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni alla legalità, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad effetti

sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione degli obblighi assunti dai contraenti;

- la centralità del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata da un primo protocollo d'intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra l'ANAC e la Corte dei Conti con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e vieppiù implementata da un nuovo protocollo d'intesa relativo ai contratti secretati di cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1 Febbraio 2017;

- l'implementazione di siffatto strumento pattizio è altresì indifferibile in sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese sottoscritte il 15 luglio 2014 per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da ultimo, dalle recentissime Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;

- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione è dettata dalla volontà del Comune di Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in tema di tutela della legalità e lotta contro ogni forma di violazione della stessa.

Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 5 del 24.01.2019, è prevista l'adozione d3l "Patto d'integrità" al fine di attivare strumenti sempre più idonei di prevenzione e contrasto alla corruzione;

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.: da ultimo, l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;

- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente;

- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;

- le Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "Misure straordinarie di gestione, sostegno e

monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;

- il comma 17 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

SI SANCISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall'art. 5 del presente Patto.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Ferrandina e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici, dei dipendenti del comune di Ferrandina nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune di Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il comune di Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è richiesta, nei modi previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico.

Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrità in caso di affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata l'avvenuta sottoscrizione di Patto di integrità cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti.

Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrità tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.

Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici

L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità, a:

Clausola n. 1

Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente Patto d'Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a

segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.

Clausola n. 2

Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria ove venga accertata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dalla vigente normativa.

Clausola n. 3

Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 4

Segnalare alla Prefettura di Matera l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2.

Clausola n. 5

Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive mm. e ii.

Clausola n. 6

Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune di Ferrandina, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile e fermo e impregiudicato il maggior danno.

Clausola n. 7

Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 8

Dichiarare che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Clausola n. 9

Dichiarare di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/20196 seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi

locali da parte delle imprese partecipanti;

- utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.

Clausola n. 11

Rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

L'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:

- quando il reato è stato depenalizzato;
- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- revoca della condanna medesima.

Clausola n. 12

Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Clausola n. 13

L'amministrazione e l'operatore economico s'impegnano a trattare i dati contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Clausola n. 14

Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Ferrandina.

Clausola n. 15

Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi indicati, con ex dipendenti del Comune di Ferrandina nonché l'impegno a non costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del contratto e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipendenti.

L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai

propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante

La stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità, a:

a) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina;

c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dell'imprenditore, del direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la stazione appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale;

d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

L'esercizio della potestà risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, è esercitato dalla stazione appaltante ed è subordinato alla previa determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante ed operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014.

Articolo 5 - Sanzioni

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità, resa secondo le prescrizioni della lex specialis di gara, si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti.

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto ed impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità durante l'esecuzione del contratto comporterà per l'aggiudicatario, l'addebito

di una somma pari ad 10% calcolata sul valore posto a base di gara per danno
arrecato al Comune di Ferrandina, impregiudicata la prova dell'esistenza di un
danno maggiore.

In ogni caso, il mancato rispetto delle clausole del presente patto comporterà
inoltre, l'esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di
Ferrandina per 3 (tre) anni.

Articolo 6 - Durata

Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito e/o fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.

Articolo 7 - Norma finale

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente

Patto d'integrità tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti

stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di legge.